

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA**

**GUIDA ALLA PRESENTAZIONE  
DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE**

**PREMESSA**

La legge elettorale regionale (n. 51/2014) e la legge n. 74 del 23 dicembre 2004 (“Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale n. 51 del 26 settembre 2014, n. 51”) prevedono i termini del procedimento elettorale per le elezioni regionali.

In questa “Guida” presenteremo in particolare la procedura per la presentazione delle liste e delle candidature. I riferimenti ad articoli di legge sono tutti, salvo diversa indicazione, relativi alla legge regionale n. 74/2004.

Indicheremo, inoltre, di volta in volta, il modello a cui fare ricorso per i diversi adempimenti. Per brevità, indicheremo l’Ufficio centrale circoscrizionale (tribunale del capoluogo di provincia) con la sigla UCC e l’Ufficio centrale regionale (Corte d’appello di Firenze) con la sigla UCR

**Avvertenza terminologica**

*Ricordiamo le definizioni introdotte dall’articolo 9 della l.r. 51:*

*“1. E’ definito gruppo di liste l’insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.*

*2. E’ definito coalizione di liste l’insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato *Presidente della giunta regionale*”.*

**TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE (art. 3, comma 1)**

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale sono presentate agli UCC (tribunali del capoluogo di provincia) dalle ore 8 del 30° giorno alla ore 12 del 29° giorno antecedenti quelli delle elezioni.

**TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (art. 4, comma 2)**

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale sono presentate all’UCR (Ufficio centrale regionale, presso la Corte d’Appello di Firenze) dalle ore 8 del 30° giorno alla ore 12 del 29° giorno antecedenti quelli delle elezioni.

**COMPOSIZIONE DELLE LISTE**

Le liste circoscrizionali sono composte da un numero di candidati, definito secondo i criteri dell’articolo 8, comma 4, della legge 51/2014, ossia “in relazione alla popolazione residente, risultante dall’ultimo censimento generale”. Il numero minimo e massimo di candidati per ogni circoscrizione è definito ufficialmente dal decreto di indizione delle elezioni regionali emanato dal

## Ufficio elettorale della Regione Toscana

Presidente della Giunta Regionale. Ricordiamo a tutti che il mancato rispetto di questi limiti può comportare la mancata ammissione delle liste alle elezioni, secondo i criteri definiti dalla legge regionale n. 74 agli articoli 5 e 6.

Inoltre, deve essere rispettata, -- anche in questo caso, pena esclusione della lista-, la norma relativa alla rappresentanza di genere (articolo 8, comma 6 della l.r. 51): **“Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali in ordine alternato di genere”**”.

Riassumiamo, nella tabella seguente, tutti i dati essenziali.

Province	Numero minimo di candidati circoscrizionali (l.r. 51, art. 8, comma 4)	Numero massimo di candidati circoscrizionali (l.r. 51, art. 8, comma 4)
Arezzo	4	8
Firenze 1	4	8
Firenze 2	4	6
Firenze 3	2	4
Firenze 4	2	4
Grosseto	2	4
Livorno	4	8
Lucca	4	8
Massa Carrara	2	4
Pisa	4	8
Pistoia	4	6
Prato	4	6
Siena	4	6

Per quanto riguarda la provincia di Firenze, la popolazione legale, sulla base del censimento 2011, è la seguente

Firenze 1	Comune di Firenze	358.079	4 seggi
Firenze 2	Mugello-Valdisieve-Valdarno-Chianti	251.541	3 seggi
Firenze 3	Empolese-Valdelsa	170.041	2 seggi
Firenze 4	Piana fiorentina-Scandicci	193.484	2 seggi

### PRESENTAZIONE DELLE LISTE E RACCOLTA DELLE FIRME

La presentazione deve essere corredata da un determinato numero di firme, definito dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 51/2014, autenticate secondo le norme vigenti per tutte le elezioni. Il seguente prospetto precisa il numero di firme necessario, sulla base della popolazione rilevata dal censimento 2011:

<b>Circoscrizioni</b>	<b>residenti</b>	<b>Firme (minimo-massimo)</b>
Arezzo	343.676	700-1050
Firenze 1 (Comune di Firenze)	358.079	700-1050
Firenze 2 (Mugello-Valdisieve-Valdarno-Chianti)	251.541	700-1050
Firenze 3 (Empolese-Valdelsa)	170.041	525-700
Firenze 4 (Piana fiorentina-Scandicci)	193.484	524-700
Grosseto	220.564	700-1050
Livorno	335.247	700-1050
Lucca	388.327	700-1050
Massa Carrara	199.650	525-700
Pisa	411.190	700-1050
Pistoia	287.866	700-1050
Prato	245.916	700-1050
Siena	266.621	700-1050

**Nota bene:** per la presentazione delle liste circoscrizionali, la normativa prevede alcune particolari condizioni per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari regionali.

Per questi casi, occorre fare riferimento alla **l.r. 51/2014, art. 11, commi 3 e 3 bis** .

**Il comma 3, in particolare, recita:**

“ Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all’articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo. ”

Il **comma 3 bis** aggiunge: “La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l’unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi. ”

Si segnala che la **l.r. 9 dicembre 2014, n. 75** ha operato un’ “Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014 , n. 51”<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 1. Art. 1 l.r. 75/2014: “In via di interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale):

- a) al primo periodo, l’espressione: “Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all’articolo 16 dello Statuto” è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la lista circoscrizionale deve essere espressione di singoli componenti del gruppo stesso;
- b) allo stesso primo periodo, l’espressione: “Purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali” è da interpretarsi nel senso che i gruppi devono essere stati costituiti da almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, alla stessa data, devono risultare ancora costituiti;
- c) al secondo e ultimo periodo, l’espressione: “Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi...” è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la disposizione ivi prevista si riferisce ai singoli componenti del gruppo stesso.”.

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE  
(MODELLO A)**

Una lista circoscrizionale viene presentata nelle forme previste dal **modello A**.

Le firme dei sottoscrittori sono raccolte, dapprima nel modello A e poi in una serie di “atti separati” (**modello A5**), (ossia moduli destinati solo alla raccolta delle firme) presentati assieme. Nel caso in cui una lista presenti i candidati regionali (l.r. 51, art. 8, commi 1 e 3), i nomi dei candidati regionali sono riportati nel modello A e, in ciascuna circoscrizione, vanno presentate le relative dichiarazioni e le documentazioni.

La dichiarazione del modello A reca anche il simbolo a colori e la descrizione del contrassegno e l’indicazione del nome del candidato Presidente a cui è collegata; e, infine, l’elenco dei candidati: dapprima gli eventuali candidati regionali, (ovviamente, gli stessi nomi in tutte le circoscrizioni, pena l’esclusione della lista), poi i candidati circoscrizionali. I gruppi di liste che non presentano candidati regionali lasciano non compilata la relativa parte del modello.

**E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE LE DELEGHE CHE LA DICHIARAZIONE CONFERISCE.** Sono individuate **3 FIGURE-FUNZIONI DI DELEGATI** (con il rispettivo supplente): nell’ordine con cui sono indicati nel modello A:

**A) Un delegato** (art. 3, comma 4 l.r. 74/2004) che :

1. può assistere, appositamente convocato dall’UCC, al sorteggio dell’ordine delle liste sulle schede (art. 7, c.1, lett. a) della l.r. 74/2004);
2. è autorizzato a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio della circoscrizione e a designare il rappresentante di lista presso lo stesso UCC.

**B) Un delegato** (e il suo supplente) che

1. è autorizzato a depositare la lista circoscrizionale presso l’UCC.

**C) Un delegato** (art. 3 comma 5 l.r. 74/2004) (e il suo supplente) che

1. è autorizzato a sottoscrivere e a presentare, presso l’UCC (ufficio centrale regionale), il candidato alla carica di Presidente e la relativa dichiarazione di collegamento tra la lista provinciale e il candidato stesso (**Modello B**)
2. è autorizzato a presentare e depositare il simbolo della lista provinciale (**modello A6**)

**D) eventuali autorizzati dai delegati della lettera C** (art. 3 comma 5 l.r. 74/2004) al compimento, al loro posto, delle medesime funzioni indicate dalla stessa lettera C [**Mod. A1bis**]<sup>2</sup>

**NOTA BENE: queste tre funzioni di delegati delle lettere A, B e C (e D se indicati) possono essere anche svolte dalla stessa persona. Tuttavia, in particolare per il DELEGATO C) è opportuno che sia la stessa persona (ossia, ogni partito deve indicare la stessa persona in tutte le dichiarazioni di presentazione delle proprie liste**

<sup>2</sup> Si tratta di un’eventuale, ulteriore forme di delega, che nasce da una possibilità prevista dall’articolo 3, comma 5, della l.r. 74, che recita così: “la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l’indicazione di un delegato e di un supplente [e si tratta del delegato e del supplente sopra indicati con la lettera C)] autorizzati a presentare all’ufficio centrale regionale, **personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata**, le candidature alla carica di Presidente della giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento”. In sostanza, il delegato C può delegare, a sua volta, un’altra persona a presentare le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.”

**circoscrizionali), perché la candidatura a presidente e le dichiarazioni sul collegamento vanno presentate in unico ufficio, ossia all'UCR.: così facendo si permette la presentazione del candidato presidente solo attraverso la dichiarazione di un solo delegato, e che – in caso di coalizione – vi sia un solo delegato per ciascuno dei partiti collegati allo stesso candidato Presidente [Modello B].**

## ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DEL MODELLO A (da presentare all'UCC)

Il modello A deve essere corredato dai seguenti allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, che comprovano l'iscrizione dei sottoscrittori della lista circoscrizionale nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione in cui è presentata la lista;
- b) le dichiarazioni di accettazione delle candidature (**modelli A3 e A4**) insieme alle dichiarazioni sull'assenza di cause di incandidabilità [**Mod. A3bis e A4bis**];
- c) i certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della Repubblica;
- d) [**facoltativo**] l'autorizzazione autenticata – firmata dal delegato alla presentazione dei rappresentanti di lista – che indica ulteriori delegati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l'UCC (**modello A1**)<sup>3</sup>
- e) [**facoltativo**] L'autorizzazione autenticata – firmata dai delegati della lista a presentare la candidatura alla carica di Presidente e la relativa dichiarazione di collegamento e il simbolo – che indica ulteriori delegati a svolgere tale presentazione (**Modello A1bis**)
- f) la dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con il candidato alla carica di Presidente (**Modello A2**). Il modello A2 deve essere compilato e autenticato **in duplice esemplare**: il primo viene allegato alla presentazione della lista provinciale; il secondo verrà allegato alla presentazione del candidato Presidente presso l'UCR.
- g) La dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. Questa dichiarazione deve essere firmata dal presidente o segretario nazionale, legale rappresentante o loro delegato.

## DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MODELLO B (da presentare all'UCR)

La dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Presidente viene firmata dal delegato (indicato alla pagina precedente con la lettera C o D) di ciascun gruppo di liste circoscrizionali.

Ogni delegato allega i modelli A2, con cui ciascuna lista circoscrizionale dichiara il proprio collegamento al candidato presidente.

<sup>3</sup> Questa eventuale, ulteriore forme di delega nasce da una possibilità prevista dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 74, che recita così: "la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati [ e si tratta dei delegati sopra indicati con la lettera A) della pagina precedente] autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale". In sostanza, il delegato A indicato nella pagina precedente può delegare, a sua volta, con il Mod. A1, un'altra persona a designare i rappresentanti di lista.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
MODELLO B1  
(da presentare all'UCR )**

Insieme alla dichiarazione del modello B, viene presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente [Mod. B1] cui è allegata anche la dichiarazione sull'assenza delle cause di incandidabilità [Mod. B1bis]

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI COLLEGAMENTI DA PARTE DEL  
CANDIDATO PRESIDENTE  
MODELLO B2  
(da presentare all'UCR e all'UCC )**

Insieme alla dichiarazione del modello B, viene presentata anche la dichiarazione di accettazione dei collegamenti, firmata dal candidato Presidente (modello B2).

Copie del modello B2 sono allegate alla presentazione delle liste circoscrizionali.

**SIMBOLI  
MODELLO A6  
(da presentare all'UCR )**

**L'art. 8 della l.r. 51/2014, tra l'altro, stabilisce:**

- 1) Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte (comma 2)
- 2) Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti (comma 8).

**All'UCR viene presentato anche il simbolo di ciascun gruppo di liste [Mod A6].**

Il contrassegno a colori è comunque apposto anche nella prima pagina in alto del modello A.